

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

L'VIII e la IX Commissione,

premesso che:

gli alloggi di servizio, tipo Asls, di proprietà dell'ex amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati acquistati o costruiti in campo nazionale su suoli di proprietà dei comuni con diritto di superficie novantennale, con finanziamento pubblico, in attuazione alle leggi nn. 227 del 1975 e 39 del 1982, e assegnati per concorso in locazione semplice alla generalità dei dipendenti;

l'articolo 7 della legge n. 498 del 1992 ha assoggettato i predetti alloggi (circa 8.800) alla più generale normativa dell'edilizia residenziale pubblica, anche a causa della modifica dei criteri di decadenza dalla concessione previsti dalla legge n. 110 del 1991;

sono state emanate, in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993, particolari disposizioni circa l'ammontare del canone, da determinare in misura proporzionale al potere reddituale dei nuclei familiari per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche;

il citato patrimonio abitativo postale, venendo meno le finalità di servizio, è stato inserito tra l'edilizia pubblica alienabile ai sensi della legge n. 560 del 1993, come precisato nella circolare esplicativa del ministero dei lavori pubblici n. 31/Seg. del 30 giugno 1995;

nel contenuto della legge n. 71 del 1994 (trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del ministero delle poste e telecomunicazioni), in ordine alla titolarità dei diritti giuridici sul patrimonio dell'ente poste (prossima società per azioni), non si fa riferimento all'edilizia abitativa e il trasfe-

rimento dei buoni deve essere regolato attraverso l'emanazione di appositi decreti attuativi interministeriali;

in data 14 marzo 1996 il consiglio di amministrazione dell'ente poste ha deliberato sul nuovo assetto gestionale del patrimonio abitativo disponendo l'istituzione dei contratti di locazione, in sostituzione degli atti di concessione in corso, con la corresponsione del massimo dell'equo canone, in base alla legge n. 392 del 1978, indistintamente per tutti gli assegnatari, trascurando le finalità sociali degli alloggi in argomento e penalizzando in misura maggiore proprio i ceti sociali meno abbienti;

impegnano il Governo a:

dichiarare illegittima la delibera del consiglio di amministrazione dell'ente poste, poiché contrasta con le leggi in materia di edilizia pubblica;

conservare in ambito pubblico la proprietà degli ex alloggi del ministero delle poste, attraverso l'apposita decretazione prevista dalla legge n. 71 del 1994;

garantire, con provvedimento, il trattamento degli inquilini di edilizia residenziale pubblica, sia ai fini della locazione che della alienazione, anche agli occupanti delle ex case del ministero delle poste;

nell'alienazione delle suddette abitazioni, già inserite nei piani regionali, favorire l'acquisizione da parte degli inquilini.

(7-00050) « De Cesaris, Bruno, Muzio, Galdelli, Moroni ».

L'VIII e la XII Commissione,

premesso che:

le patologie legate ad esposizione a fibre di amianto, ed in particolare i tumori pleurici, stanno dimostrando una preoccupante continua crescita di incidenza;

studi epidemiologici hanno avanzato l'inquietante ipotesi che fino al 3 per

cento di tutte le neoplasie siano in rapporto ad esposizione palese od occulta a fibre di amianto e che la crescita prevista di queste neoplasie sia da considerarsi esponenziale fino al 2035 come effetto della lunga latenza (20-30 anni) tra l'esposizione e la comparsa della malattia;

il dato derivante dagli studi dei ricercatori che studiano l'argomento si sostanzia nella impossibilità di poter considerare a rischio zero concentrazioni espositive nelle soglie ammesse dalla legge, in quanto la comparsa o meno dei tumori dovuti all'amianto correlati è fortemente legata a fattori individuali, che risultano decisivi a parità di esposizione;

esistono zone del nostro paese dove gli effetti cancerogeni dell'esposizione anche non professionale a fibre di amianto sta dando luogo, nel corso di questi anni, a vere e proprie epidemie;

la mortalità in alcune aree del nostro Paese (ad esempio Casale Monferrato) sta assumendo caratteri drammatici (44 casi per 100.000 abitanti contro lo 0,4 per 100.000 abitanti in zone non a rischio), determinando nella popolazione una fortissima, giustificata preoccupazione e un pressante appello nei confronti delle istituzioni, al fine di ottenere risposte reali ed efficaci grazie alle quali si possa avvertire compresa l'estrema gravità della situazione;

l'attuale legislazione sul problema dell'amianto (legge n. 257 del 27 marzo 1992) prevede la messa a punto di piani regionali di bonifica, che allo stato attuale non solo non sono stati attuati, ma in grandissima parte neppure messi a punto dai competenti organismi regionali;

il decreto-legge 8 marzo 1996 (conosciuto come « decreto Seveso ») identifica tra le aree ad alto rischio ambientale quella di Casale Monferrato e destina quindi specifiche risorse verso progetti di bonifica;

la bonifica delle aree con inquinamento da fibre di amianto, per risultare efficace e radicale, comporterà opere che dureranno un periodo di tempo molto lungo;

nel frattempo residuerà un livello di inquinamento di cui, per i motivi precedentemente descritti rispetto alla suscettibilità individuale degli esposti, non sarà possibile quantificare l'effetto cancerogeno;

la lunga latenza delle neoplasie legate ad esposizione a fibre di amianto provocherà negli anni a venire un potenziamento degli effetti patogeni derivanti dall'inquinamento residuo, contribuendo ancora per decenni a determinare la comparsa di neoplasie;

qualsiasi opera di bonifica, alla luce delle precedenti considerazioni, non potrà quindi in qualunque modo ridurre la possibilità che la malattia colpisca chi ha subito esposizione negli anni precedenti, prima dell'inizio delle bonifiche o prima della loro completa esecuzione;

la scienza medica non è in grado in alcun modo di allungare la sopravvivenza dei pazienti con mesotelioma pleurico avanzato, pur essendo largamente documentato come i rari casi con diagnosi tempestiva, in presenza di malattia ancora limitata, presentino prognosi significativamente migliore in termini di sopravvivenza rispetto alle forme avanzate in virtù di una migliore risposta agli interventi terapeutici tradizionali e sperimentali;

questo insieme di considerazioni che potrebbero rappresentare una reale risposta a problemi altrimenti elusi e irrisolti;

impegnano il Governo

a porre rapidamente in essere tutti gli interventi finalizzati a rendere immediatamente operativo l'insieme di norme legislative riguardanti la bonifica delle aree inquinate da fibre di amianto;

ad attivare la prevenzione secondaria (diagnosi precoce) di soggetti a rischio in quanto sottoposti ad esposizione professionale o ambientale (come a Casale Monferrato), attraverso l'individuazione e la valutazione complessiva di « marcatori » anamnestici, biologici e strumentali in grado di definire specifici profili individuali che giustifichino una stretta sorveglianza sanitaria, ciò che potrebbe rappresentare una possibilità di fornire una risposta efficace che va anche al di là delle indispensabili opere di bonifica; questi specifici profili individuali potrebbero essere ben caratterizzati grazie ad un monitoraggio ed un controllo di una popolazione di soggetti esposti che hanno successivamente presentato malattia, al fine di individuare, tra le caratteristiche sottoposte a monitoraggio, quelle definibili « sentinella », rispetto al rischio di malattia neoplastica amianto-correlata. Questo modello di prevenzione secondaria (che porterebbe alla messa a punto di veri e propri modelli matematici di rischio) potrebbe inoltre essere esportato in altre aree o utilizzato nei confronti di specifiche categorie di lavoratori a rischio espositivo a fibre di amianto e porrebbe le basi per una diagnosi precoce delle neoplasie amianto correlate e, in ultima analisi, per un allungamento della loro sopravvivenza;

a porre immediatamente in essere quegli specifici interventi di prevenzione secondaria, attraverso risorse ricavabili dal finanziamento derivante dai fondi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 502 o da un apposito stanziamento straordinario, che potrebbe coinvolgere un'azione concertata dei ministeri dell'ambiente e della sanità, che siano in grado di porre rimedio alle patologie sopra segnalate, in particolare modo nelle aree a più alto rischio, attraverso un grande sforzo di monitoraggio biologico dei cittadini esposti, in modo tale da non considerare risolto il problema amianto in virtù della semplice bonifica.

(7-00051) « De Cesaris, Cossutta Maura, Valpiana, Muzio, Galdelli, Moroni, Saia ».

L'VIII Commissione,

considerato che:

la delibera Cipe del 13 marzo 1995 dettava nuovi criteri di assegnazione, di gestione e di determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) ed in particolare impegnava le regioni ad approvare, entro sei mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (17 maggio 1995), i provvedimenti attuativi di tale delibera;

l'esecuzione della delibera avrebbe certamente prodotto un forte aumento degli affitti e l'eliminazione del concetto di « canone sociale », con ricadute fortemente penalizzanti sulle categorie interessate che, come è noto, appartengono alle fasce sociali più deboli e maggiormente colpite dalla attuale situazione di crisi economica e occupazionale;

l'VIII Commissione, il 1° giugno 1995, votava all'unanimità una risoluzione con la quale si impegnava il governo a non rendere operativa la suddetta delibera Cipe fino all'approvazione della legge-quadro dell'Erp e per la riforma degli Iacp;

in data 27 settembre 1995, la stessa Camera dei deputati ha approvato una mozione specifica (1-00144), che impegnava « il Governo a ritirare la delibera Cipe del 13 marzo 1995... »;

il 21 dicembre 1995 il Cipe modificava la propria suddetta delibera sostituendo la parole « sei mesi » con le parole « undici mesi »;

tale nuovo limite temporale scadeva il 24 aprile 1996;

il giorno venerdì 12 luglio 1996 il Cipe rinviava tale scadenza al 31 dicembre 1996;

alcune regioni hanno nel frattempo varato i provvedimenti richiesti mentre in altre realtà regionali si sono incontrate molteplici difficoltà attuative. In generale si è creata una situazione di tensione che coinvolge più di un milione di famiglie;

la Federcasa - Aniacap ed i sindacati degli inquilini hanno, in data 10 luglio 1996, raggiunto un'intesa su una profonda modifica dei contenuti della delibera Cipe dal 13 marzo 1995;

i firmatari dell'intesa sopra richiamata chiedono in particolare il pieno riconoscimento della potestà legislativa regionale ed invitano il Governo a limitarsi alla individuazione delle finalità economiche, sociali ed urbanistiche dell'intervento residenziale pubblico, lasciando piena autonomia alle regioni sui meccanismi utili al raggiungimento delle suddette finalità;

anche altre organizzazioni degli inquilini, quali ad esempio l'Unione inquilini, chiedevano di modificare la stessa delibera del 13 marzo 1995 per tutelare meglio le fasce più deboli degli assegnatari;

impegna il Governo

a modificare la delibera Cipe del 13 marzo 1995 sulla base in particolare dei seguenti criteri:

a) stabilire, per l'applicazione del canone sociale e per delimitare la fascia A, un doppio tetto, il primo riguardante il tetto di reddito familiare (che va aumentato), il secondo un tetto di reddito familiare *pro-capite*. Le famiglie il cui reddito è inferiore ad uno dei due predetti limiti rientrano nella fascia A;

b) per gli inquilini di fascia A, abbassare il tetto massimo per il canone sociale dal 10 all'8 per cento del reddito imponibile familiare;

c) definire, per gli inquilini di fascia B, un canone sociale determinato con riferimento all'equo canone (articoli da 12 a 24 della legge n. 392/1978) ma comunque non superiore ad una percentuale del reddito imponibile familiare;

d) per quanto concerne gli inquilini con reddito superiore o uguale al reddito-limite di decadenza del diritto all'assegnazione dell'alloggio Erp (fascia C) - ferma restando l'esigenza di prevedere meccanismi di uscita dall'Erp di tali inquilini, in

accordo con i sindacati dell'utenza e gli enti locali - definire un canone di locazione determinato, su indirizzo della regione, mediante contrattazione tra enti gestori e sindacati dell'utenza, e comunque non inferiore all'equo canone di cui alla legge n. 392/1978, maggiorato del 50 per cento;

e) prevedere la costituzione di fondi regionali per il recupero ed il risanamento del patrimonio residenziale pubblico ai quali destinare lo 0,5 per cento, annuo del valore catastale del patrimonio gestito, che nella delibera Cipe già citata era di pertinenza del fondo nazionale per l'Erp;

f) inserire una clausola secondo cui, ove gli aumenti determinati dall'applicazione della delibera - così modificata - superassero di oltre il 100 per cento i canoni precedentemente dovuti, essi sarebbero graduati nell'ambito di un triennio.

(7-00052) « Nappi, Crucianelli, Altea, Bielli, Bolognesi, Guerra, Sciacca, Vignali ».

L'VIII Commissione,

premesso che:

l'Italia ha accumulato un enorme ritardo nel recepimento di direttive dell'Unione europea particolarmente rilevanti per la gestione del ciclo dei rifiuti, delle quali le più importanti risultano essere le direttive n. 91/156 Cee che modifica la direttiva n. 75/442 Cee, relativa ai rifiuti; n. 91/689 Cee, relativa ai rifiuti pericolosi; n. 94/67 Cee, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi; n. 94/62 Cee sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi;

il decreto-legge 8 luglio 1996, n. 352, recante la disciplina delle attività di recupero dei rifiuti, giunto alla sua 16° reiterazione, propone una normativa non accettabile, pur nella attuale riformulazione del testo dell'originario decreto-legge, sia sotto il profilo dell'incertezza definitoria che permane, nonostante il tentativo di ricondurre la normativa nell'alveo

degli orientamenti comunitari, sia sotto il profilo delle semplificazioni e delle deroghe previste, inducendo il fondato sospetto che il vero obiettivo di tanto accanimento reiterativo stia nella volontà di consolidare, piuttosto che in quella di rendere provvisorio, un sistema di smaltimento non previsto e, anzi, difforme da quello delineato dall'Ue e dalle conoscenze tecnico-scientifiche;

le politiche di riduzione dei rifiuti all'origine nonché del recupero e del riciclo non sono state quasi praticate e in parte minima vi sono state esperienze di raccolta differenziata con la conseguenza che la gran massa dei rifiuti, peraltro in continuo aumento, trova nelle discariche, per lo più abusive, l'unica forma di smaltimento;

è particolarmente attiva e pericolosa — come risulta anche dall'indagine effettuata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita nella XII legislatura — la presenza della criminalità organizzata in tutto il settore del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti;

L'Anpa, i Servizi tecnici nazionali e altri importanti strutture e servizi di prevenzione e controllo sono mantenuti in una situazione scandalosa, privi di mezzi, personale e risorse;

una congerie di leggi e norme, alle volte contraddittorie e comunque regolanti ciascuna un aspetto parziale mal coordinato con l'insieme, ha reso precario e confuso l'intero quadro legislativo disciplinante il settore dei rifiuti;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie perché si pervenga alla definizione di un quadro normativo organico e definitivo nel settore dei rifiuti, così evitando di reiterare ulteriormente il decreto legge n. 352 del 1996 i cui effetti potranno essere fatti salvi con apposito provvedimento;

a procedere quanto più sollecitamente al recepimento della normativa co-

munitaria in materia a dare corso ad un integrale e razionale riordino della materia sulla base dei seguenti elementi:

a) adozione della nozione di rifiuto e di quella di rifiuto pericoloso come indicati rispettivamente nelle direttive n. 91/156 Cee e n. 91/689 Cee, senza ulteriori esclusioni, deroghe o precisazioni;

b) obbligo di autorizzazione per tutte le attività di gestione dei rifiuti, definendo in maniera chiara le attività di recupero dei rifiuti non soggette alla medesima. Modalità quest'ultima in ogni caso non applicabile al trattamento e allo stoccaggio anche provvisorio di rifiuti pericolosi;

c) obbligo della tenuta di registri o documenti che consentano l'identificazione, anche nelle quantità, dei rifiuti, compresi quelli destinati ad essere riutilizzati, che vengono trasportati, dei luoghi di partenza e di destinazione, dei soggetti che li consegnano, li trasportano e li ricevono;

d) obbligo di iscrizione in appositi Albi di tutti coloro che partecipano, a vario titolo, al ciclo dei rifiuti e al loro recupero o riutilizzo;

e) obbligo della valutazione di impatto ambientale per ciascuno degli impianti necessari alla gestione del ciclo dei rifiuti, compresi quelli destinati al recupero;

f) obbligo dell'azione di rivalsa del danno ambientale prodotto da coloro che operano abusivamente da parte del comune, della Provincia e della Regione (congiuntamente o disgiuntamente) nel cui territorio è stato compiuto l'abuso e, nei casi più gravi, da parte dello Stato;

g) elevazione delle sanzioni e delle pene previste per i reati di abusivismo, maggiori nel caso si tratti di rifiuti pericolosi;

h) corrispondenza di una effettiva sanzione per ciascuno degli obblighi previsti dalla normativa;

presentare alla Commissione una relazione contenente un vero e proprio piano straordinario d'azione sui rifiuti, indicando i programmi, gli atti e gli strumenti necessari a minimizzare la loro produzione, a riutilizzarne, nella quantità maggiore possibile, i materiali e l'energia in essi contenuti e indicando, altresì, le tecnologie migliori e le garanzie di tutela dell'ambiente e della salute umana in relazione alle operazioni di smaltimento. In particolare, il piano deve individuare le risorse finanziarie occorrenti e le attività di ricerca, comunicazione, informazione ed educazione programmabili, nonché gli obiettivi che realisticamente possono essere perseguiti in termini di innovazione di prodotto (usi plurimi) o di processo (filiera tecnologiche) e quelli di penetrazione nel mercato di materiali e risorse recuperate. Obiettivo del piano è quello di giungere, in occasione della prossima legge finanziaria 1996, alla ricognizione delle risorse e delle funzioni distribuite nei diversi dicasteri e riconducibili ad attività di trattamento dei rifiuti per accorparle e potenziarle in progetti-obiettivo dell'intero Governo;

concordare con le regioni iniziative comuni che consentano a queste, in tempi definiti, l'adozione di piani di intervento integrati sull'intero ciclo dei rifiuti (riduzione, riuso, riciclo, recupero, smaltimento) tenendo conto delle particolarità locali. In ciascuna regione, devono essere individuati ambiti ottimali di recupero, trattamento e smaltimento per tipologia di rifiuto, in modo da affidare in ciascuno di essi ad un unico centro pubblico — del comune, o della provincia per i comuni minori, o della regione per le attività sovraregionali — le funzioni di programmazione, gestione e controllo, prevedendo eventualmente il ricorso all'attività privata per lo svolgimento unicamente di attività connesse ad una o più fasi esecutive;

realizzare il più ampio decentramento delle funzioni, nel presupposto che gli ostacoli alla realizzazione di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti non possano essere risolti tramite il ricorso a poteri sostitutivi nei confronti dell'organi-

simo inadempiente, quanto dalla conoscenza delle cause che hanno prodotto o favorito o permesso l'inadempienza. In particolare le regioni e gli enti locali debbono essere dotati di risorse, competenze e poteri che consentano loro di effettuare valutazioni di impatto ambientale e socio economico e di predisporre interventi di mitigazione e riequilibrio a tutela della salute umana, dell'ambiente e delle prospettive di sviluppo delle comunità locali;

rendere al più presto operativa l'Anpa, sia sotto il profilo istituzionale che gestionale, e operare per la sollecita nascita in tutte le regioni delle agenzie di protezione dell'ambiente, intendendole non soltanto come strutture essenziali di controllo, ma come sedi di informazione e messa a punto di dati e valutazioni tecnico-scientifiche, indispensabili per il corretto governo di un sistema complesso qual'è quello rappresentato dalla gestione del ciclo dei rifiuti.

(7-00053)

« De Cesaris, Galdelli ».

La VIII Commissione,

premessi che:

la strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti è imperniata sui seguenti aspetti fondamentali, pienamente condivisibili: *a)* la prevenzione, con l'introduzione di nuove tecnologie atte a consentire l'immissione sul mercato di « prodotti puliti », in buona parte riciclabili e riutilizzabili, al fine di contenere alla fonte la produzione dei rifiuti; *b)* la valorizzazione del « prodotto rifiuto » con idonei processi di trasformazione e con l'utilizzo, a fini energetici, di molta della fonte residuale, con conseguente riduzione al minimo delle quantità trasportate delle quote destinate a smaltimento finale; *c)* il risanamento, la bonifica ed il ripristino dei siti contaminati;

considerato che a livello Europeo è stato elaborato un quadro giuridico-normativo completo, con l'adozione dei seguenti provvedimenti: *a)* la direttiva 91/156

relativa ai rifiuti; *b*) la direttiva 91/689 relativa ai rifiuti pericolosi; *c*) il regolamento 259/93 relativo al trasporto dei rifiuti pericolosi; *d*) la direttiva 94/96 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio;

considerato anche che la proposta di legge: « Norme in materia di gestione dei rifiuti », licenziata in sede referente dall'VIII Commissione della Camera il 23 novembre 1995, e per la quale sono state attivate le procedure per il regolamento in sede redigente, rappresenta una valida base di confronto in vista di una generale riforma della legislazione dei rifiuti;

considerato infine che le leggi comunitarie vigenti hanno assegnato al Governo il compito di recepire le direttive surrichiamate mediante « decreto legislativo », e che da informazione date dal Ministro dell'ambiente, in sede di audizione, il Ministero sta predisponendo lo schema del decreto stesso;

rilevata la necessità, in sede di predisposizione di tale decreto legislativo, di operare nella logica della chiarezza e della semplificazione degli adempimenti, in coerenza con la normativa comunitaria, evitando sovrabbondanze, appesantimenti e sofismi, soprattutto per quanto attiene alla pianificazione ed alle fasi autorizzative;

rilevata altresì la necessità di prevedere tempi certi ed adeguati, anche per quanto attiene all'emanazione dei provvedimenti attuativi, da emanare coinvolgendo tutti i Ministri competenti;

impegna il Governo:

in sede di redazione del decreto legislativo, nel rispetto dei principi generali riportati in premessa, a tenere in considerazione gli elementi sottoindicati:

prevedere una classificazione dei rifiuti rigorosamente in linea con le direttive

Comunitarie, adeguando anche le nozioni di recupero e smaltimento alla legislazione europea;

definire procedure semplificate per il recupero dei rifiuti e per l'autosmaltimento, in conformità alle direttive europee, introducendo anche incentivazioni di tipo fiscale;

prevedere che tutta la parte di normativa relativa agli imballaggi possa entrare in vigore alla prevista data di recepimento della relativa direttiva, consentendo agli operatori del settore di predisporre nel frattempo tutti i necessari adempimenti;

fare in modo che il complesso delle norme del decreto legislativo e dei decreti attuativi costituisca un testo unico per l'intera materia; che le disposizioni siano di facile ed univoca interpretazione; che gli Enti e gli operatori abbiano perfettamente chiare competenze ed incombenze e che anche in questo settore, pur con le cautele che la materia richiede, si possa arrivare ad una effettiva semplificazione delle procedure;

a dare comunque corso ad un integrale e razionale riordino dell'intera materia, prevedendo in particolare in tale sede a ridurre drasticamente gli adempimenti quando l'impresa si impegni ad attuare obbligatoriamente il regolamento comunitario sull'*audit* ambientale ed operi in regime di qualità, secondo le norme vigenti, nonché ad introdurre nell'ordinamento la figura del « sostituto ambientale », consentendo ad un'impresa terza, altamente qualificata ed in regola con tutti i requisiti di legge, di sostituirsi all'impresa che produce i rifiuti nella gestione dei rifiuti stessi provvedendo a tutti i relativi adempimenti compresi quelli previsti per il produttore.

(7-00054) « Casinelli, Albanese, Ciani, Domenico Izzo, Merloni, Testa ».